

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.D. n. 474-22082 del 25/6/2014 di concessione di derivazione dal Torrente Chisone in Comune di Villar Perosa ad uso energetico, assentita a Sangermanoenergie s.r.l.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 474-22082 del 25/6/2014 ; Codice Univoco: TO-A-10510

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla Sangermanoenergie s.r.l. - P. IVA 11065470012 - con sede legale in Torino, Corso Orbassano 336, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Chisone in Comune di Villar Perosa in misura di 8.420 litri/s massimi e 3.145 litri/s medi ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 32,00 la potenza nominale media di kW 986,7;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in pari data e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare; la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità, del periodo del prelievo e della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione della derivazione principale, attualmente in capo ad Energie SpA come da D.D. n. 524-29027 del 17/7/2012 e D.D. n. 450-21801 del 19/6/2014;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore del Consorzio BIM Pellice, dei sovracani dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comuni di Villar Perosa e San Germano Chisone), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
7. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; in particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 25/6/2014

"(... omissis ...)

#### Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla D.G.P. n. 444-20607 del 20/6/2014 riportante giudizio positivo di compatibilità ambientale; in particolare, al fine della prosecuzione della istruttoria per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, dovranno essere consegnati gli aggiornamenti progettuali con la rappresentazione della nuova configurazione del rilascio del DMV integrativo in modo tale da recepire le prescrizioni contenute nella sopracitata D.G.P., con l'effettuazione di detto rilascio ubicato presso la sezione della vasca di carico, circa 700 metri a monte di quanto previsto nel progetto agli atti.

Il concessionario è altresì tenuto a garantire il rilascio di un regolare deflusso d'acqua nel "Canale del Molino", in misura tale da consentire l'irrigazione dei terreni agricoli ancora tali, nonché l'alimentazione dei laghetti posti nell'oasi naturalistica, che confluiscono poi a lato dello scaricatore di piena della forgna comunale, prima della sua immissione nel collettore di valle in località "Icle"; dovranno altresì essere realizzate le opere di impermeabilizzazione del Canale del Molino, nelle parti prive di manufatti murari o tubi, atte a garantire la portata rilasciata nello stesso fino all'oasi naturalistica, con le relative opere idrauliche di mantenimento delle funzioni di troppo pieno delle tubazioni esistenti in caso di piena (sfioratori e quant'altro necessario).

Inoltre, per quanto riguarda i monitoraggi, il concessionario è tenuto:

- 1) entro sessanta giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento di approvazione del presente disciplinare, concordare con Arpa le modalità di conclusione della caratterizzazione ante operam della qualità biologica, chimico-fisica e dell'ittiofauna; i lavori non potranno avere inizio prima che detta caratterizzazione sia conclusa, del che dovrà essere fornita apposita relazione alla Autorità concedente e ad Arpa;
- 2) a proseguire il monitoraggio ante operam senza soluzione di continuità anche durante l'esecuzione dei lavori e per i successivi tre anni dalla loro conclusione, concordando con Arpa le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

In caso di compromissione, nel tratto interessato dal prelievo, della possibilità di raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, valgono le disposizioni di cui al successivo art. 16.

Il concessionario si impegna, entro la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica, a trasmettere le caratteristiche tecniche e le modalità di condivisione dei dati della stazione idrometrica di misura della portata in alveo prevista in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo del Torrente Chisone.

Il concessionario si obbliga altresì a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e rilasciata, della portata naturale misurata in alveo in corrispondenza della stazione idrometrica da installarsi, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Trattandosi di una derivazione che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, entro la chiusura del procedimento di autorizzazione unica sarà necessario acquisire agli atti una specifica convenzione di corso ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R.

Trattandosi di una derivazione dalla restituzione di una centrale esistente i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo

della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9/8/1999 n. 22.

#### Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, misurando le portate presenti in alveo in corrispondenza della sezione corrispondente all'attraversamento della condotta forzata ed eventualmente compensando con il rilascio integrativo di cui al precedente art. 9, senza indennizzo alcuno, le seguenti portate istantanee minime:

- 2600 litri/s dal 1 gennaio al 15 marzo
- 3500 litri/s dal 16 marzo al 31 marzo
- 4000 litri/s dal 1 aprile al 30 aprile
- 5800 litri/s dal 1 maggio al 31 maggio
- 5000 litri/s dal 1 giugno al 30 giugno
- 3800 litri/s dal 1 luglio al 31 luglio
- 3000 litri/s dal 1 agosto al 31 agosto
- 3300 litri/s dal 1 settembre al 30 settembre
- 3500 litri/s dal 1 ottobre al 30 novembre
- 2600 litri/s dal 1 dicembre al 31 dicembre

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori sopra richiamati. È facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

(... omissis ...)"